

Milano, 9 novembre 2022

Spettabile Clientela

OGGETTO: CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE IN MERITO ALLA NOVITA' DELLE 600 EURO DI WELFARE.

Spettabile Clientela,

come anticipato in altre ns. precedenti circolari, è infine stata emanata la circolare dell'Agazia delle Entrate:

L'Agazia delle Entrate, con la circolare n. 35 del 2022, ha fornito chiarimenti in merito al superamento del nuovo limite di 600 euro per i fringe benefit, previsto dal decreto Aiuti bis, e sulla relativa tassazione. Secondo le Entrate, qualora in sede di conguaglio il valore dei beni o dei servizi prestati, nonché le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, risultino superiori al limite di 600 euro, il datore di lavoro deve assoggettare a tassazione l'intero importo corrisposto, compresa la quota di valore inferiore al medesimo limite.

In via generale, l'art. 51, comma 3 del TUIR stabilisce la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore purché non superiore ad euro 258,23. Il superamento di tale limite implica l'inclusione nel reddito di lavoro dipendente dell'intero valore dei beni e servizi, compresa dunque la quota di valore inferiore ad euro 258,23.

Ricordiamo che, tra i beni e servizi che sono soggetti al limite di esenzione di euro 258,23, rientrano, a titolo di esempio,

- i buoni acquisto e i buoni carburante,
- i generi in natura prodotti dall'azienda,

Via della Commenda, 25 – 20122 Milano (sede certificata)
Tel. 02/55011504 – 55011516 Fax 02/55011714
Internet: <http://www.centurionpayroll.com> – e-mail : info@centurionpayroll.com
C.F. e P.IVA 08350850965
SEDI SUL TERRITORIO : **FIRENZE-ROMA-TORINO-NOVARA**

- l'auto ad uso promiscuo, l'alloggio concesso in locazione, in uso o in comodato, i prestiti aziendali,
- l'uso di specifici beni di proprietà dell'azienda quali telefono aziendale, pc, tablet, stampanti o altri dispositivi elettronici aziendali,
- polizze assicurative extra professionali, ecc.

In deroga all'[art. 51, comma 3 del TUIR](#) e limitatamente al periodo di imposta 2022, l'art. 12 del Decreto Aiuti-bis

- fissa un nuovo limite massimo di esenzione (**le famose “600 euro”**) e
- amplia contestualmente le tipologie di fringe benefits concessi al lavoratore che possono beneficiare del predetto limite.

A tale proposito, l'Agenzia rileva che dalla lettura della norma e delle relative Relazioni illustrativa e tecnica, emerge che, esclusivamente per l'anno di imposta in corso, la disciplina dettata dall'[art. 51, comma 3 del TUIR](#) è modificata nei seguenti termini:

- sono incluse tra i fringe benefits concessi ai lavoratori anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale;
- il limite massimo di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente dei beni ceduti e dei servizi prestati, nonché delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, è innalzato da euro 258,23 a euro 600.

Via della Commenda, 25 – 20122 Milano (sede certificata)
Tel. 02/55011504 – 55011516 Fax 02/55011714
Internet: <http://www.centurionpayroll.com> – e-mail : info@centurionpayroll.com
C.F. e P.IVA 08350850965
SEDI SUL TERRITORIO : **FIRENZE-ROMA-TORINO-NOVARA**

- Pertanto, sottolinea l’Agenzia, qualora in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, risultino superiori al predetto limite, il datore di lavoro deve assoggettare a tassazione l’intero importo corrisposto, compresa la quota di valore inferiore al medesimo limite di euro 600. Non dimenticando, peraltro, che questa lettura restrittiva incide anche sull’obbligo contributivo stante la vigente armonizzazione degli obblighi fiscali e previdenziali.
- Si ricorda, inoltre, che, per l'anno 2022, l'importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti per i rifornimenti di carburante per l'autotrazione, nel limite di 200 euro per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'art. 51, comma 3, TUIR (art. 2, D.L. n. 21/2022). In proposito, è stato chiarito che “al fine di fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di euro 200 per uno o più buoni benzina ed un valore di euro 258,23 per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina)”.
- Conseguentemente, tenuto conto dell’aumento della soglia da 258,23 a 600 euro, il valore totale dei benefit - che vale anche con riferimento ai beni che sono indicati nel comma 4 dell’art. 51 (che prevede specifici criteri di forfettizzazione) - cui può fruire il lavoratore in esenzione da imposta è pari a 800 euro, di cui 200 euro per uno o più buoni benzina e 600 euro per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina) e

comprese le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.

- L'agevolazione si applica limitatamente all'anno d'imposta 2022.
- A tal fine, si osserva che ai sensi dell'arti. 51, comma 1, TUIR, si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il **12 gennaio del periodo d'imposta successivo a quello a cui si riferiscono (principio di cassa allargato)**.
- Sulla base al principio di cassa, che presiede alla determinazione del reddito di lavoro dipendente, la retribuzione deve essere imputata in relazione al momento di effettiva percezione della stessa da parte del lavoratore e il momento di percezione è quello in cui il provento esce dalla sfera di disponibilità dell'erogante per entrare nel compendio patrimoniale del percettore (risoluzione 14 agosto 2020, n. 46/E; circolare 23 dicembre 1997, n. 326).
- Tale principio si applica sia con riferimento alle erogazioni in denaro, sia con riferimento alle erogazioni in natura mediante l'assegnazione di beni o servizi.
- In tema di benefit erogati mediante *voucher* è stato precisato che il benefit si considera percepito dal dipendente, ed assume quindi rilevanza reddituale, nel momento in cui tale utilità entra nella disponibilità del lavoratore, a prescindere dal fatto che il servizio venga fruito in un momento successivo (circolare 29 marzo 2018, n. 5/E).
 - **Per quanto riguarda il portale CENTURION WELFARE, su richiesta dei singoli clienti, stiamo procedendo all'adeguamento dal fringe benefit di euro 258,23 al nuovo importo di euro 600,00. Rimaniamo a disposizione per chiarimenti e porgiamo cordiali saluti.**
 - **CENTRO STUDI CENTURION PAYROLL SERVICE SPA STP**